

Religione e politica nel Medioevo

discutendo di J. Miethke, *Ai confini del potere*, Editrici Francescane 2005

Martedì, 28 Marzo 2006, ore 16.00, Aula Magna dell'Università di Macerata

MASSIMO MECCARELLI (UNIVERSITÀ DI MACERATA)

Il libro di Jürgen Miethke colpisce anzitutto per il taglio metodologico. L'Autore riesce a mostrare, non solo a livello di intenti, ma soprattutto 'sul campo', quanto fertile e opportuna sia l'integrazione dei piani disciplinari (che è qualcosa di più della mera interdisciplinarietà), quando si tratta di occuparsi dell'esperienza storica medievale. Il suo volume sulla potestà papale intende descrivere i processi di generazione di una teoria politica, soffermandosi sul momento storico in cui essa si delinea come disciplina scientifica. In primo piano viene la relazione «allora esistente tra teoria politica e prassi politica» (p. 60), i «reali rapporti di potere e delle rivendicazioni di sovranità» (p. 227), con riferimento a un conflitto in atto particolarmente pregnante e significativo come quello tra papato e poteri temporali nell'Europa del XIV secolo. Una volta colti tali "effetti della teoria politica sui contemporanei", l'Autore ci guida nella comprensione delle singole teorie. Le numerose fonti analizzate nell'intensa trattazione, vengono descritte nella loro genesi (come testimonia l'attenzione alla descrizione degli ambienti - siano essi la Curia papale, la Corte reale francese, l'Università - in cui prendono forma le elaborazioni teoriche) e nella loro fortuna (come testimonia l'attenzione alla tradizione manoscritta).

Tutto ciò dal punto di vista del medievista - come opportunamente Lambertini precisa nella sua introduzione al volume - costituisce un modo efficace di adempiere al compito di storicizzazione; infatti un tale approccio permette di ricondurre le speculazioni teoriche nel quadro degli eventi e dei contesti che li hanno prodotti e, inoltre, aiuta a distinguere la loro connotazione originaria rispetto alle declinazioni che subiscono nel riutilizzo teorico successivo; si pensi, a titolo di esempio, alle tradizioni del pensiero di Ockham o di Marsilio da Padova, che scaturiscono proprio da questa congiuntura trecentesca.

Tali approcci metodologici sono, però, estremamente fecondi anche rispetto ad un ulteriore profilo, che non lascia indifferente lo storico del diritto: Miethke, mettendo in relazione la storia delle idee con i contesti, riesce ad individuare un piano analitico sul quale considerare la rilevanza del punto di vista politico nello svolgimento del pensiero giuridico.

Vorrei qui, brevemente, illustrare, qualche esempio di come nel volume l'Autore ci descriva l'evolversi del pensiero politico all'interno della dimensione giuridica.

La trattazione del libro prende le mosse da un dato ampiamente comprovato in storiografia: la storia politica e costituzionale del medioevo si svolge secondo un registro che è anzitutto giuridico. Il valore di tale centralità del diritto per lo sviluppo del pensiero politico consiste nel fatto che, in quella fase storica, la dimensione giuridica permette di descrivere le valenze strutturali delle vicende politiche contingenti; come ben osserva Miethke «affermazioni di valore generale» potevano

essere svolte solo impiegando il «linguaggio delle scienze dell'epoca » (p. 76). A rendere la teoria politica dipendente dalla dimensione giuridica non è solo versatilità di impieghi e il carattere generale e neutrale che gli deriva dalla natura scientifica delle categorie in cui è strutturata; incide in questa commistione, - a dire il vero su questo profilo la trattazione del volume non si sofferma -, lo stesso carattere storicistico dell'orizzonte epistemologico medievale, per cui il sapere riesce a pervenire a delle concettualizzazioni innovative solo se è in grado di dimostrare una capacità di impiego attuale della propria radice storica, la quale ne giustifica l'esistenza. Tale registro storicistico, costituisce l'architrave del metodo di lavoro del giurista medievale.

Come interpretare, se non con lo schema giuridico, l'incandescente e instabile panorama politico del pluralismo dei poteri scaturente dal radicato atteggiamento antropologico votato al naturalismo e al particolarismo, unito a quella rivendicazione di universalità della potestà papale e imperiale, che pure trovava legittimazione in una aspirazione spirituale intrinsecamente condivisa nell'intera società medievale? Ci spieghiamo così la lunga persistenza della concezione giurisdizionale del potere politico, che è anche una concezione del pluralismo dei poteri come presupposto di ogni *plena potestas* e dell'operare di ogni *princeps* che voglia essere *legibus solutus*; cioè, il libro lo mette ben in evidenza, anche quando tale potestà venga rappresentata (come in Egidio Romano) nella sua massima dilatazione. Non caso dalla trattazione emerge il rilevante ruolo assunto dalle assemblee dei ceti nelle dialettiche tra i poteri temporali e papale. Con *iurisdictio* il potere politico si configura nella misura in cui si manifesta come potere giuridico - secondo l'insegnamento di Agostino, ricorda Miethke, che considera la «iusticia come fondamento di ogni ordine di sovranità» (p. 109).

La discussione politica prende dunque il formato della discussione giuridica. Forte di questa consapevolezza l'Autore intende mostrarci come la dimensione dei fatti e degli eventi trovi, nella riflessione giuridica, un terreno sul quale essere considerata come dimensione politica.

Le dinamiche e gli eventi politici che hanno animato la fine del Duecento ma soprattutto il Trecento, osserva Miethke, posero un tipo di problematiche inedite, nel senso che la domanda di organizzazione del potere, oltre che come problema generale di organizzazione del pluralismo politico, questa volta veniva a proporsi come domanda sulla identità e i compiti dei poteri universali (e in particolare del Papa). Non si trattava soltanto di ragionare sui rapporti della potestà papale con il potere temporale ma anche di «affrontare il compito di una comprensione del [suo] ruolo all'interno della Chiesa», dando spazio «a riflessioni su compiti e competenze dell'ufficio papale all'interno della Chiesa» (p. 153). In sostanza si poneva la questione della legittimità del potere e del suo esercizio e la risposta non poteva essere individuata solo con argomenti giuridici o teologici.

Sul piano scientifico ciò indusse a ricercare un terreno teorico nuovo - qui utile risultò il ricorso all'insegnamento aristotelico - in cui integrare gli argomenti giuridici con quelli teologico-teoretici, con riguardo alla dimensione dei problemi politici concreti.

I risultati di questo diverso approccio sarebbero stati fortemente innovativi; come Miethke illustra, essi avrebbero favorito il delinarsi di una nuova architettura complessiva dei poteri politici.

L'emersione di una nuova concezione del potere papale e del rapporto tra i poteri temporali è seguita nel suo progressivo formarsi, attraverso numerosi testi fino all'approdo alle due riflessioni centrali di Marsilio da Padova e Guglielmo di Ockham. Se ne osservano le dinamiche genetiche, considerando il rapporto tra l'attività scientifica dei singoli autori e il contesto storico fattuale specifico, nonché la base teorica di fonti con cui vengono costruite quelle teorie. Ci si sofferma sugli approdi più innovativi, soprattutto rappresentati dal superamento di quella dimensione universale della concezione del potere politico di cui fa le spese soprattutto il Papa; l'ordinamento della Chiesa, nei suoi profili politici, viene a perdere quei tratti di specialità e viene invece trattato come organizzazione sociale, non diversa da quella governata da altri poteri temporali. Ne scaturisce una concezione laica e volontaristica dell'ordinamento giuridico e il riconoscimento del primato della politica per i suoi svolgimenti.

In questo tardo medioevo tutto ciò porta alla individuazione un nuovo terreno della riflessione scientifica (emancipato dai consueti rapporti di dipendenza rispetto alle scienze giuridiche e teologiche) per la tenuta dell'ordine: è il terreno della teoria politica. Questa conclusione è indubbiamente molto rilevante per una più precisa storicizzazione dell'esperienza storica medievale, soprattutto dal punto di vista della sua cronologia interna.

Essa appare però feconda anche in rapporto a profili che il volume lascia fuori dal proprio oggetto. In particolare, dal punto di vista storico giuridico, questi risultati offrono nuovo materiale per comprendere i rapporti tra tale passaggio trecentesco e gli svolgimenti che segnano la nascita dell'età moderna. Per lo storico del diritto è uno snodo per niente secondario. Si tratta di comprendere in che misura l'importante sviluppo nella storia del pensiero politico medievale di cui parliamo, contribuisca al prodursi di un momento di discontinuità proprio rispetto a quel del primato del diritto a cui facevamo cenno sopra. Per rispondere al quesito occorrerebbe svolgere un'opera di contestualizzazione al fine di effettuare una ponderazione più articolata della portata della svolta di cui ci parla Miethke.

Provo ad indicare, a titolo meramente esemplificativo, alcuni dei profili che, da questo diverso punto di vista, vengono in primo piano e che, a mio avviso, meriterebbero di essere oggetto di specifiche analisi in una prospettiva storico giuridica.

Consideriamo i profili metodologici che contrassegnano questo passaggio: accanto agli aspetti innovativi, che il testo di Miethke mette efficacemente in luce, ve ne sono altri che danno conto del legame con gli approcci precedenti. E' vero che la chiave di volta è relativizzare e rivitalizzare le categorie giuridiche e teologiche, scegliendo come piattaforma costruttiva la filosofia sociale di Aristotele; ma è anche vero che la propensione alla socializzazione dei processi epistemologici non era sconosciuta alla scienza teoretica medievale precedente. Nelle vicende giuspolitiche del XIV secolo a rappresentare la novità è il modo con cui l'intreccio viene tessuto,

più che l'idea che il sapere possa procedere per innesti e contaminazioni interdisciplinari.

Particolare significato poi assume, nel senso di segnare un altro tratto di continuità importante, un aspetto che pure viene sottolineato nel volume: le svolte del pensiero politico di cui si parla presuppongono e ribadiscono il primato della scienza (intesa come fonte di legittimazione) sulla dimensione (della prassi) politica; a di là di ciò che può differenziarne i singoli approcci, anche le autorità dottrinali portatrici di un pensiero profondamente innovativo restano nella prospettiva (a mio avviso tipicamente tardo medievale) di portare il potere politico «davanti al tribunale della scienza» (p. 231).

Significativo poi è considerare con quale strumentario argomentativo viene conseguito lo stesso primato della politica sul diritto di cui si parla: a ben vedere si tratta ancora di un itinerario interno al diritto, consista esso, come nel caso di Marsilio, in uno svolgimento della concezione della legge, o, come nel caso di Ockham, in una riflessione a partire sui regimi giuridici della proprietà (che non a caso ha moltissimi punti di contatto con la concezione giuridica del dominio diviso elaborata dai giuristi di *ius commune*). Similmente, penso ancora ad Ockham, il carattere ancora medievale di tali approcci è rilevabile anche sul terreno della battaglia per la libertà individuale, che è comunque condotta per rivendicare una libertà collettiva, quella degli ordini minori francescani.

Considerato sotto questa angolazione il pensiero politico trecentesco, dunque non sembra collocarsi fuori dall'orizzonte giuridico; di contro continua ad utilizzarlo come fondamento. Certo esso individua un varco, ma come scala per sporgersi usa ancora il diritto. Si potrebbe forse dire che il pensiero giuridico trecentesco getta lo sguardo su una dimensione teoretica potenzialmente capace di proporsi come nuovo terreno di fondazione.

E' questa una dimensione teoretica che avrebbe mostrato tale capacità solo più in là, quando, accolta la prospettiva antropocentrica, sarebbe diventato plausibile per la teorizzazione politica impiegare strumenti giuridici meno assorbenti di quelli appartenenti alla dimensione del *ius commune* medievale. Solo la capacità di affrancarsi da quest'ultimo, se non altro sul piano teorico, avrebbe permesso di valorizzare maggiormente il carattere volontaristico della dimensione politica, sganciandola da logiche giurisdizionaliste, e di ragionare in chiave più esplicitamente laica; occorreva per tutto ciò un cambiamento di segno antropologico, che, a mio avviso, l'uomo medievale, anche nella fase trecentesca, era lontano dal poter immaginare. La ricostruzione di tale lento processo di emancipazione dall'ordine giuridico medievale e di ingresso nell'esperienze giuridica moderna è a mio avviso in parte ancora da scrivere.

Queste brevi osservazioni mostrano con quale felice attitudine l'opera che stiamo commentando, concepita e coerentemente svolta, dal punto di vista degli interessi scientifici del medievista, riesca a porsi in relazione con problematiche storiografiche, che fuoriescono dal campo di quegli specifici interessi disciplinari e che, anche a partire dai risultati di quelle analisi, posso avere un proprio ulteriore svolgimento.